



Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico

(Approvato con delibera di Consiglio Accademico del 18 luglio 2008)

Art. 1

Requisiti

1. Fanno parte del Consiglio accademico otto docenti eletti dal corpo docente.
2. Possono essere eletti i docenti in servizio presso il Conservatorio "F.A. Bonporti" con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano maturato un'esperienza didattica di almeno tre anni in Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.
3. L'elettorato attivo compete ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio nel Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

Art. 2

Indizione delle elezioni, candidature

1. Le elezioni del Consiglio accademico sono indette dal direttore in carica almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Accademico viene pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" di Trento al fine di garantirne la massima diffusione.
3. Le candidature, corredate dal curriculum, devono pervenire all'Istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad inviare copia degli atti via fax agli uffici di Segreteria del Conservatorio, entro data e ora stabilite di scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Nella settimana precedente il voto, il direttore convoca il Collegio dei Professori per la presentazione delle candidature e la costituzione dell'Ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto, composto da tre componenti designati dal Collegio dei Professori.

Art. 3

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da 3 docenti, scelti tra i Professori con contratto a tempo indeterminato del Conservatorio di musica "F.A. Bonporti", secondo il criterio della maggiore età, previa accettazione da parte degli stessi.
2. I membri della Commissione non possono candidarsi alle elezioni per il Consiglio Accademico.
3. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente.
4. La Commissione Elettorale redige e affigge all'albo il verbale delle pubbliche sedute.
5. La Commissione Elettorale:
 - a. prende visione delle candidature al Consiglio Accademico e ne valuta la completezza e legittimità ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento;
 - b. espone all'albo l'elenco con i nominativi dei candidati eleggibili;
 - c. entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo, esamina gli eventuali ricorsi che potranno pervenire e sui quali decide in via definitiva nei successivi 2 giorni;
 - d. predispone gli elenchi dell'elettorato attivo e, in accordo con l'Amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni;
 - e. predispone i modelli di scheda elettorale con i nominativi dei candidati al Consiglio Accademico;
 - f. garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione e propaganda dei candidati.



Art. 4

Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. E' composto da tre docenti, designati dal Collegio dei Professori.
2. L'Ufficio elettorale individua, al proprio interno, un Presidente e un Segretario.
3. L'Ufficio elettorale si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. L'Ufficio elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.
6. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.
7. Nel caso in cui le elezioni per il Direttore e le elezioni per il Consiglio Accademico avvengano contestualmente è possibile che ad esse sovrintenda lo stesso Ufficio elettorale.

Art. 5

Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione dell'esito

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi.
2. Le elezioni possono svolgersi in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale e presso la sezione staccata.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
5. Ogni elettore può esprimere, al massimo, un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, che sono otto.
6. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della "X" sul nominativo di ogni candidato che si intende votare.
7. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede, in seduta pubblica.
8. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali, i membri dell'Ufficio elettorale si riuniscono per procedere, in forma congiunta, allo scrutinio delle schede.
9. Qualora le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico si svolgano contestualmente, lo scrutinio inizia dall'urna relativa all'elezione del Direttore.
10. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze del numero massimo possibile.
11. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti il Seggio.
12. Si intendono eletti gli otto candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
13. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e in subordine con la maggiore anzianità anagrafica.
14. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale.
15. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'Ufficio.
16. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'Ufficio elettorale sono depositati presso la segreteria dell'Istituzione.
17. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del direttore, affisso all'albo nel primo giorno lavorativo dopo lo scrutinio, salvo il caso come previsto al successivo comma 19 del presente articolo.
18. Nel caso in cui le elezioni del Direttore e le elezioni del Consiglio Accademico avvengano contestualmente, e uno stesso candidato risulti eletto come Direttore e in Consiglio Accademico, l'elezione in Consiglio si considera decaduta e sul posto subentrerà il primo tra i candidati non eletti.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO

19. Nel caso in cui le elezioni del Direttore e le elezioni del Consiglio Accademico avvengano contestualmente, e si dia inoltre condizione di un candidato che partecipi ad entrambe le elezioni, la proclamazione degli eletti del Consiglio Accademico verrà effettuata dopo la proclamazione del Direttore eletto.